


Comune di **SANTA LUCIA DI PIAVE**
Provincia di **TREVISO**

P.R.G.

Allegato

1

Regolamento Impianti di Telefonia Mobile



Il Sindaco
Szumski dott. Riccardo

Il Segretario
Munari dott. Giuseppe

Il Responsabile del 5° Servizio
Edilizia Privata/Urbanistica
Dal Bo arch. Sara

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

ART. 1 FINALITÀ

Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove e garantisce la programmazione, il controllo, la razionalizzazione e gli eventuali interventi di “risanamento” delle stazioni radio base per telefonia mobile.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, il Comune adotta il presente Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e nel contempo minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, tutelando la salute umana, l'ambiente e il paesaggio, ritenuti beni primari.

A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti per la telefonia mobile debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

ART. 2 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'installazione e gestione degli impianti per la telefonia mobile nel territorio comunale.

A tale scopo, si considerano:

- a) **impianti di rilevanza urbanistico-edilizia** quelli comportanti la realizzazione di opere e/o manufatti (quali, a titolo di esempio, torri, tralicci, box, cabine, ecc.), qualunque sia la loro tipologia costruttiva e la durata della loro utilizzazione.
- b) **impianti privi di rilevanza urbanistico-edilizia** quelli non comportanti la realizzazione di opere e/o manufatti e purché di ridotte dimensioni (c.d. micro-antenne con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W).

Le presenti disposizioni prevalgono sulla normativa del P.R.G., modificano integrando l'art. 55 punto b) del Regolamento Edilizio e sostituiscono le parti con essa eventualmente incompatibili.

ART. 3 TITOLI ABILITATIVI

Ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dal Decreto attuativo previsto

dall'art. 4, comma 2, lettera a della legge del 22 febbraio 2001, n. 36, la realizzazione di tutti gli impianti ed infrastrutture tecniche con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt è autorizzata dal Responsabile del Servizio del Comune previo parere favorevole della Commissione edilizia ed accertamento della compatibilità degli enti abilitati al controllo di cui all'art. 14 citata L. 36/2001.

L'istanza va presentata su modello "A" dell'allegato 13 del D.Lgs 01/08/2003 n° 259.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, non appena con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dal Comune o su modello "B" di cui all'allegato 13 del D.Lgs 01/08/2003 n° 259.

ART.4 INSERIMENTO AMBIENTALE.

Il Comune, anche su indicazione dei gestori degli impianti di cui all'art. 1, individuano la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

In ogni caso, al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario vengano adottate le migliori tecniche disponibili, valutabili dagli uffici comunali, per inserire l'intervento nel suo contesto ambientale e paesaggistico.

ART. 5 LEGITTIMAZIONE

Il permesso di cui al presente Regolamento può essere rilasciato esclusivamente a soggetti concessionari dello Stato per la prestazione del servizio pubblico di comunicazione mediante telefonia mobile.

Esso si intende rilasciato esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di cui alla concessione governativa ed in favore del soggetto titolare della suddetta concessione ed è condizionato alla vigenza, effettività ed efficacia del suddetto titolo legittimante, fermo restando quanto previsto al successivo art. 6.

In caso di variazioni della titolarità della concessione governativa e/o della proprietà o dell'uso, nonché in caso di disattivazione degli impianti di cui al presente Regolamento, l'interessato deve darne comunicazione al Comune entro venti giorni.

ART. 6 ISTANZA E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

Ai fini del rilascio del permesso di cui al presente Regolamento, gli interessati devono presentare, oltre agli atti e ai documenti richiesti dalla normativa vigente di settore e di regolamento in materia urbanistico-edilizia, anche i seguenti atti e documenti:

- a) copia concessione governativa per l'esercizio del servizio pubblico di telefonia mobile;
- b) documentazione tecnica adeguata comprovante il valore massimo del campo elettromagnetico prodotto dall'impianto e l'eventuale interferenza con altri campi prodotti da impianti radianti di ogni genere già esistenti e/o contemporanei, previsti o noti (verifica del campo elettromagnetico esistente anche prima dell'attivazione del nuovo impianto);
- c) parere tecnico dell'ARPAV attestante la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;
- d) relazione tecnica contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta nelle sue diverse componenti comprese le eventuali infrastrutture connesse; tale relazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a. descrizione dell'ambiente circostante con particolare riferimento alla presenza di siti sensibili, come definiti dal successivo art.7, in un'area compresa entro un raggio di almeno 300 mt. dal punto di installazione delle infrastrutture;
- b. individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche e archeologiche comprese nell'ambito interessato dall'intervento;
- e) planimetrie, sezioni significative e prospetti in scala adeguata relativi allo stato di fatto e di progetto dell'impianto proposto, compresa corografia di insieme in scala non inferiore a 1:5000; negli elaborati cartografici dovrà inoltre essere indicata la vegetazione esistente e/o quella di progetto, idonea a schermare l'impianto;
- f) documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa dei principali con visuali;
- g) atto unilaterale d'obbligo, registrato, contenente l'impegno del richiedente a: spostare e/o disattivare l'impianto e a smantellare i relativi supporti strutturali, ripristinando il sito a propria cura e spese e senza diritto ad indennità alcuna qualora lo spostamento si renda necessario ai fini della programmazione urbanistica del territorio o per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico incompatibili con la presenza dello stesso, ovvero in ogni ipotesi di disattivazione o mancato utilizzo dell'impianto. In ipotesi di installazione in aree diverse da quelle di proprietà comunale, l'atto suddetto deve essere sottoscritto altresì dal proprietario dell'area;
- h) fideiussione bancaria e/o assicurativa a garanzia dell'impegno di cui alla precedente lettera g;
- i) eventuale schema di convenzione.

Per l'installazione di impianti con potenza in antenna inferiore o uguale a 20 W si applicano le procedure di cui alla normativa vigente di settore e di regolamento in materia urbanistico-edilizia.

Le istanze di permesso e le denunce di attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento di diniego.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

Il termine di cui al comma precedente inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Nel caso di diniego dell'istanza presentata, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, il settore Igiene Pubblica dell'ULSS e l'ARPAV.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza dell'Amministrazione Comunale e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza deve essere informato il Ministero.

Qualora sia necessario, per installare le suddette infrastrutture, realizzare delle opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico il proponente deve richiedere apposita Autorizzazione nei modi e nei termini fissati dalla normativa vigente e dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.

ART. 7 OBBLIGHI SPECIFICI DEL GESTORE

I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile in rapporto alla situazione esistente, contestualmente alla richiesta di installazione di nuovi impianti devono:

- a) diminuire l'impatto visivo delle stazioni radio base anche ricorrendo a idonea recinzione e schermatura dei vani tecnici con essenze arboree, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici.
- b) prevedere - ove possibile, tecnicamente - sistemi a terra di tutti i volumi dei nuovi impianti per la telefonia mobile, mettendo in atto tutti gli opportuni accorgimenti di mitigazione;
- c) comunicare tempestivamente al Comune e all'ARPAV ogni necessità di variazione di potenza degli impianti rispetto a quella autorizzata, in particolare per quanto riguarda l'aumento della potenza massima degli stessi, al fine di ottenere il necessario nullaosta e Autorizzazione preventiva e di fornire con continuità le informazioni necessarie all'aggiornamento degli impianti per telefonia cellulare e radiotelevisivi.

Gli impianti per la telefonia mobile ed i loro apparati tecnologici non creino interferenze, disagi tali da incidere sulla funzionalità di un servizio preesistente (ad esempio la ricezione televisiva). In particolare l'operatore che utilizza tecnologie di nuova generazione deve prevenire i disagi anche facendosi carico delle spese per l'adeguamento degli impianti esistenti al fine di eliminare i "disturbi" alla ricezione dei privati cittadini."

ART. 8 LOCALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI

Con apposita grafia nella tavola allegato 2 al presente Regolamento sono individuati tutti i siti in cui possono essere realizzati gli impianti di rilevanza urbanistica di cui al presente Regolamento, previa convenzione o contratto di locazione nel caso in cui siano collocati su proprietà comunale.

E' fatto comunque obbligo agli interessati, ove possibile, di utilizzare per l'installazione dell'impianto opere e manufatti destinati alla medesima funzione che siano già esistenti.

L'installazione degli impianti suddetti in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti è consentita solo in via eccezionale, per comprovate esigenze di carattere tecnico, previo parere favorevole della Giunta Comunale.

L'installazione degli impianti di rilevanza urbanistica non è in ogni caso consentita:

- all'interno delle zone di rispetto dei siti sensibili opportunamente individuati nella tavola allegata al presente regolamento (edifici scolastici, prescolastici e para-scolastici, e loro pertinenze, casa di soggiorno e strutture sanitarie/assistenziali pubbliche o private, chiese, centri di aggregazione). Le zone di rispetto corrispondono ad un'area compresa entro un raggio di 300 mt. dal punto di installazione delle infrastrutture;
- nelle aree di pregio ambientale-storico-architettonico opportunamente individuate nella tavola allegata al presente regolamento;

L'installazione degli impianti privi di rilevanza urbanistica non è in ogni caso consentita nelle zone di rispetto dei "siti sensibili", come sopra individuati, e nelle aree di pregio ambientale-storico-architettonico opportunamente individuate nella tavola allegata al presente regolamento;

Ad avvenuta installazione dell'impianto, l'area di sedime e/o di stretta pertinenza della struttura in concessione o proprietà è automaticamente classificata come zona per attrezzature tecnologiche; le aree adiacenti della medesima proprietà che ha acconsentito l'installazione, comprese nel raggio di 100 mt diventano inedificabili, fino alla disattivazione e smantellamento dell'impianto, per qualsiasi edificio o costruzione adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore, ovvero a più di otto ore nell'arco di una giornata. Le zone così individuate non potranno più essere considerate ai fini dei conteggi della SAU per quanto riguarda interventi connessi con l'attività agricola.

ART. 9 PRESCRIZIONI PARTICOLARI – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

9.1 Prescrizioni e aggiornamenti tecnologici.

In ogni caso, gli impianti di cui al presente Regolamento devono essere realizzati secondo le tecnologie più avanzate, che consentono di minimizzare l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici e di ridurre l'impatto ambientale (quali, ad esempio, la realizzazione di opere interrato, ove possibile, e l'installazione di antenne di minore potenza, ecc. nel rispetto della potenza richiesta dalla copertura e dal sistema radiante specificatamente applicati).

Inoltre per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.

L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore si impegnano ad effettuare quanto prescritto al comma precedente, nonché a provare, su specifica richiesta del Comune, la tempestività e l'adeguatezza degli aggiornamenti.

Gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni di cui al presente Regolamento, devono essere ricondotti a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento; a tal fine, le proposte devono pervenire al Comune entro sei mesi.

9.2 Catasto degli impianti.

Gli uffici Comunali preposti, ovvero altri soggetti ai quali potrà essere affidato apposito incarico, curano il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.

Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radio-elettriche, geometriche degli impianti e la localizzazione.

Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica ne descrive le caratteristiche e raccoglie in allegato tutti i pareri.

9.3 Programmi annuali delle installazioni.

Al fine di pianificare in modo idoneo la localizzazione degli impianti nel territorio comunale, ciascun operatore o soggetto interessato presenta entro il 30 settembre di ogni anno al Comune di Santa Lucia di Piave, il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo.

9.4 Risanamento degli impianti.

In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal D.M. 10 settembre 1998 n° 381 e successive integrazioni e dei valori di cui all'art.4 comma 2, dello stesso D.M., anche se sopravvenute a causa di ulteriori e successive installazioni di altre antenne, il gestore deve provvedere, ove necessario, a proprie cure e spese, al risanamento dell'impianto.

Fino ad avvenuto risanamento il Comune non rilascia alla società interessata alcuna Autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

L'avvenuto risanamento deve essere provato mediante un attestazione dell'ARPAV relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

9.5 Controlli e monitoraggio.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale, dei valori di riferimento di cui al presente Regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'Autorizzazione.

Gli accertamenti del livello di emissioni saranno rilevati dall'ARPAV o altro Ente delegato, che verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera. In caso di rilevamenti di livelli superiori ai consentiti o ai dichiarati L'Ente stesso prescriverà l'adozione di tutte le misure necessarie al risanamento dell'impianto per la salvaguardia della popolazione, compresa l'eventuale disattivazione dell'impianto.

I dati delle misure rilevate dalle Autorità competenti alla vigilanza saranno registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

ART. 10 SANZIONI

“In caso di trasgressione al presente Regolamento ovvero in caso di mancata richiesta di autorizzazione di installazione si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 15 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.”

ART. 11 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento abroga tutte le norme comunali in materia sinora vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.